

17 MARZO 2024. - Legge sulla promozione della riparabilità e della durabilità dei beni (1)

CAPITOLO I

Disposizioni introduttive

Articolo 1.

La presente legge disciplina un soggetto di cui all'articolo 74 della Costituzione.

Articolo 2.

Ai fini della presente legge, le seguenti definizioni sono di applicazione:

- 1) punteggio di riparabilità: un punteggio calcolato conformemente all'articolo 4 della presente legge che valuta la fattibilità dello smontaggio e della riparazione di un bene;
- 2) punteggio di durabilità: un punteggio calcolato conformemente all'articolo 5 della presente legge che valuta la fattibilità dello smontaggio e della riparazione di un bene, nonché la sua robustezza e affidabilità;
- 3) norma tecnica: una norma relativa alle caratteristiche tecniche di un bene che consente di calcolare il punteggio di ciascun criterio;
- 4) manuale di manutenzione: un documento didattico destinato a spiegare e agevolare la manutenzione del bene;
- 5) manuale di riparazione: un documento didattico destinato a spiegare e agevolare la riparazione del bene;
- 6) affidabilità del bene: esprime la probabilità che un bene svolga le funzioni previste in un determinato periodo di tempo;
- 7) solidità del bene: esprime la forza e la resistenza di un bene;
- 8) immissione sul mercato: la prima messa a disposizione sul mercato nazionale di un bene per la distribuzione o l'uso, a titolo oneroso o gratuito, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata;
- 9) importatore: qualsiasi persona fisica o giuridica che immette sul mercato nazionale un bene proveniente da Stati membri dell'Unione europea o da Paesi terzi;
- 10) fabbricante: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica una merce o lo fa progettare o fabbricare e la commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;
- 11) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nel corso di un'attività commerciale, mette a disposizione sul mercato beni, anche a distanza, ai consumatori;
- 12) vendita a distanza: contratto stipulato a distanza tra un venditore professionista e un consumatore, nell'ambito di un sistema organizzato di vendita, senza la presenza fisica e contestuale del professionista e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto;
- 13) distributore: qualsiasi professionista della catena di commercializzazione o di fornitura di servizi la cui attività non incida sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto ai sensi dell'articolo I.10, paragrafo 9, del codice di diritto economico;
- 14) responsabili dell'immissione sul mercato: fabbricanti, importatori, distributori e venditori dei beni coperti dal punteggio di riparabilità e durabilità;
- 15) beni: beni mobili materiali ai sensi dell'articolo I.1, paragrafo 6, del codice di diritto economico.

CAPITOLO II

Disposizioni generali

Articolo 3.

Paragrafo 1. Lo scopo della presente legge è fornire al maggior numero possibile di cittadini informazioni affidabili sulla riparabilità, la durata di vita e le opzioni di riparazione dei beni, al fine di limitarne l'impatto ambientale.

Paragrafo 2. I beni di cui alla presente legge si riferiscono solo ai beni immessi sul mercato per la prima volta. I beni di seconda mano sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge.

CAPITOLO III

Punteggio di riparabilità

Articolo 4.

Paragrafo 1. Per i beni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, è stabilito un punteggio di riparabilità calcolato sulla base dei seguenti criteri:

1) un punteggio in ventesimi relativo al periodo di disponibilità della documentazione tecnica, delle istruzioni per l'uso e delle istruzioni di manutenzione per i fabbricanti, i riparatori e i consumatori;

2) un punteggio in ventesimi relativo alla possibilità di smontare il bene, come il numero di fasi di smontaggio per un accesso uniforme alle parti di ricambio, nonché le caratteristiche degli strumenti necessari e le connessioni tra queste parti di ricambio;

3) un punteggio in ventesimi relativo ai periodi di disponibilità sul mercato dei pezzi di ricambio e ai tempi di consegna ai fabbricanti, agli importatori, ai distributori di pezzi di ricambio, ai riparatori e ai consumatori;

4) un punteggio in ventesimi relativo al rapporto tra il prezzo di vendita dei pezzi di ricambio da parte del fabbricante o dell'importatore e il prezzo delle attrezzature vendute dal fabbricante o dall'importatore, calcolato secondo le modalità previste dal regio decreto. I prezzi si riferiscono al prezzo al momento del calcolo del punteggio;

5) un punteggio in ventesimi relativo a criteri specifici della categoria di beni in questione.

Il punteggio di riparabilità si ottiene sommando i cinque punteggi ottenuti e poi dividendo questo totale per 10 per dare un punteggio complessivo su una scala da 1 a 10.

Paragrafo 2. Il re stabilisce, con decreto deliberato in sede di Consiglio dei ministri, l'elenco dei beni coperti dal punteggio di riparabilità e, per categoria di beni, le norme tecniche per la determinazione dei punteggi per ciascuno dei criteri di cui sopra. Egli determina inoltre il metodo di calcolo del punteggio complessivo di riparabilità.

Paragrafo 3. Il re stabilisce mediante regio decreto le modalità di comunicazione del punteggio di riparabilità e il formato in cui deve essere comunicato. Definisce inoltre l'accessibilità alle norme tecniche e il calcolo del punteggio.

CAPITOLO IV

Punteggio di durabilità

Articolo 5.

Paragrafo 1. È creato un punteggio di durabilità che integra o sostituisce il punteggio di riparabilità di cui all'articolo 4 per i beni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, calcolato sulla base dell'affidabilità e della robustezza specifiche di ciascuna categoria di beni.

Paragrafo 2. Il re stabilisce, con decreto deliberato in sede di Consiglio dei ministri, l'elenco dei beni coperti dal punteggio di durabilità e le norme tecniche per la determinazione del punteggio e il metodo di calcolo del punteggio.

Paragrafo 3. Il re stabilisce con regio decreto le modalità di comunicazione del punteggio di durabilità nonché il formato in cui deve essere comunicato. Definisce inoltre l'accessibilità alle norme tecniche e il calcolo del punteggio.

CAPITOLO V

Trattamento dei dati

Articolo 6.

Il Servizio pubblico federale per la salute pubblica, la sicurezza della catena alimentare e l'ambiente è l'unico servizio pubblico competente e responsabile per il trattamento dei dati personali nel quadro degli articoli 7, 8, 9 e 10 della presente legge. I dati trattati sono i nomi e i cognomi dei rappresentanti delle società o delle persone fisiche, al fine di consentire ai funzionari di cui all'articolo 8, paragrafo 1, di contattarli nell'ambito dei controlli di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

Il periodo massimo di conservazione dei dati personali da trattare è di cinque anni.

CAPITOLO VI

Responsabilità

Articolo 7.

Paragrafo 1. Chi, in qualità di fabbricante o importatore, immette per la prima volta sul mercato i beni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 5, paragrafo 2, deve calcolarne il punteggio di riparabilità o di durata e comunicarlo ai venditori di tali beni in conformità agli articoli 4 e 5.

Paragrafo 2. I venditori e i distributori dei beni di cui agli articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 2, della presente legge comunicano al consumatore il punteggio di riparabilità o di durabilità comunicato dai fabbricanti o dagli importatori.

Essi non possono essere ritenuti responsabili dell'esattezza delle informazioni messe a loro disposizione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1. Essi non sono responsabili nel caso in cui non siano messe loro a disposizione informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

CAPITOLO VII

Vigilanza e sanzioni

Articolo 8.

Paragrafo 1. Fatte salve le responsabilità degli agenti di polizia giudiziaria, i membri del personale statutario o a contratto del Servizio pubblico federale per la salute pubblica, la sicurezza della catena alimentare e l'ambiente, nominati a tal fine dal re, controllano l'osservanza delle disposizioni della presente legge e dei rispettivi decreti attuativi.

Gli agenti a contratto dovranno prestare giuramento davanti al ministro per l'Ambiente o a un suo delegato prima di assumere le loro funzioni.

Paragrafo 2. Il re stabilisce le disposizioni tecniche relative ai controlli, in particolare nell'ambito dell'ispezione delle merci vendute online, comprese le disposizioni procedurali in materia di sanzioni amministrative.

Articolo 9

Paragrafo 1. In caso di infrazione commessa da una delle persone di cui all'articolo 7, paragrafo 2, gli agenti statutari o contrattuali designati dal re ai sensi dell'articolo 8 trasmettono il rapporto di accertamento dell'infrazione al funzionario responsabile del servizio giuridico e contenzioso del Servizio pubblico federale per la sanità pubblica, la sicurezza della catena alimentare e l'ambiente.

Il funzionario incaricato può proporre al trasgressore una sanzione amministrativa, dopo aver dato all'interessato la possibilità di far valere i propri mezzi di difesa.

Se è stata avanzata una proposta di sanzione amministrativa, una copia del rapporto è inviata al pubblico ministero a scopo informativo.

Paragrafo 2. In caso di infrazione commessa da una delle persone di cui all'articolo 7, paragrafo 1, gli agenti statutari o contrattuali designati dal re ai sensi dell'articolo 8 inviano il rapporto che accerta l'infrazione al pubblico ministero e una copia di tale rapporto al

funzionario responsabile del servizio giuridico e contenzioso del servizio pubblico federale per la salute pubblica, la sicurezza della catena alimentare e l'ambiente.

Il pubblico ministero decide se procedere penalmente o meno. I procedimenti penali escludono l'applicazione di una sanzione amministrativa, anche se una sentenza di assoluzione li archivia.

Il pubblico ministero dispone di tre mesi dalla data di ricevimento della relazione per notificare la propria decisione al funzionario responsabile del servizio giuridico e contenzioso del Servizio pubblico federale per la sanità pubblica, la sicurezza della catena alimentare e l'ambiente.

Articolo 10

Paragrafo 1. Il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 7 e il mancato rispetto delle norme tecniche e delle norme di attuazione previste dai decreti adottati ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, nonché dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, costituiscono violazione e sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 15 000 EUR.

Paragrafo 2. Le maggiorazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della legge del 5 marzo 1952 sulle maggiorazioni delle sanzioni penali si applicano anche alle sanzioni amministrative di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Paragrafo 3. La gestione e l'emissione delle sanzioni amministrative sono di competenza del servizio giuridico del Servizio pubblico federale per la salute pubblica, la sicurezza della catena alimentare e l'ambiente.

Paragrafo 4. Le sanzioni amministrative riscosse a seguito delle relazioni redatte dai servizi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, sono versate al Fondo di bilancio per le materie prime e i beni.

CAPITOLO VIII

Piattaforma belga di consultazione e conoscenze

Articolo 11

Paragrafo 1. È stata creata una piattaforma belga di consultazione e conoscenze per promuovere lo scambio di conoscenze e la diffusione di informazioni per la riparazione e l'estensione della durata di vita dei beni.

Paragrafo 2. La piattaforma è composta almeno da fabbricanti, importatori, distributori, venditori e riparatori di beni, centri di conoscenza, organizzazioni dei consumatori, organizzazioni dei datori di lavoro, organizzazioni dei lavoratori, organizzazioni ambientali e autorità federali. Le autorità regionali sono invitate a partecipare alla piattaforma.

Paragrafo 3. Il re determina il funzionamento della piattaforma.

CAPITOLO IX

Disposizioni finali

Articolo 12

Ogni sei mesi dalla data di entrata in vigore del regio decreto che determina i beni coperti dal punteggio di riparabilità o di durata, la piattaforma di cui all'articolo 11 presenta ai ministri o ai sottosegretari di Stato responsabili dell'ambiente, dell'economia e della protezione dei consumatori una relazione sullo sviluppo delle norme tecniche, dei metodi di calcolo e dei pittogrammi contenuti nei decreti adottati ai sensi della presente legge e sulle eventuali modifiche necessarie.

Articolo 13

Su base trimestrale sono valutati i lavori in corso sugli obblighi di informazione sulla riparabilità dei beni, nonché sulla loro affidabilità e solidità, sia a livello di altri Stati membri che a livello dell'UE nel suo complesso.

Il re designa la persona o il servizio responsabile di tale valutazione e ne stabilisce le modalità.

Articolo 14

Paragrafo 1. La presente legge entra in vigore 12 mesi dopo la data di pubblicazione nel *Moniteur belge* (Gazzetta ufficiale belga), fatti salvi i paragrafi 2 e 3.

Paragrafo 2. Per quanto riguarda l'importatore di cui all'articolo 2, paragrafo 9, e il fabbricante di cui all'articolo 2, paragrafo 10, le disposizioni relative al sistema di controlli e di sanzioni di cui al capitolo VII entrano in vigore:

1) 24 mesi dopo la data di pubblicazione nel *Moniteur belge* (Gazzetta ufficiale belga) per le persone fisiche, le piccole imprese quali definite all'articolo 1:24 e le microimprese quali definite all'articolo 1:25 del codice delle società e delle associazioni;

2) 18 mesi dopo la data di pubblicazione nel *Moniteur belge* (Gazzetta ufficiale belga) per le altre società.

Paragrafo 3. Per quanto riguarda il venditore di cui all'articolo 2, paragrafo 11, e il distributore di cui all'articolo 2, paragrafo 13, le disposizioni relative al sistema di controlli e sanzioni di cui al capitolo VII entrano in vigore 30 mesi dopo la data di pubblicazione nel *Moniteur belge* (Gazzetta ufficiale belga).

ADOTTATA DALLA CAMERA DEI RAPPRESENTANTI,

Bruxelles, 8 febbraio 2024

Il presidente della Camera dei rappresentanti,

Il cancelliere della Camera dei rappresentanti,

PROMULGO LA PRESENTE LEGGE, ORDINO DI APPORVI IL SIGILLO DELLO STATO E LA PUBBLICAZIONE NEL *MONITEUR BELGE* (GAZZETTA UFFICIALE BELGA).

PUBBLICATA

DAL RE:

Il ministro dell'Economia,

Il ministro della Giustizia e del Mare del Nord,

Il ministro dell'Ambiente,

La sottosegretaria di Stato alla Protezione dei consumatori,

Sigillo di Stato:

Il ministro della Giustizia,

Nota

(1) Camera dei rappresentanti

(www.lachambre.be)

Documenti: 55-3766(2023-2024)

Relazione completa: 8 febbraio 2024